



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 24-02-2025

Oggetto: Ordinanza su misure straordinarie nelle date 01 e 02 Marzo 2025 – Applicazione di misure di sicurezza per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio.

IL SINDACO

Considerato:

- che in data 01 e 02 Marzo 2025 si svolgeranno a Trappeto eventi e manifestazioni nell'ambito del XX Carnevale Città di Trappeto;

- che l'Amministrazione, pur favorendo momenti di intrattenimento e socialità intende evitare fenomeni purtroppo talvolta tipici di tali eventi, quali l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, lattine e altri rifiuti al di fuori dei contenitori, così da provocare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e generale degrado ambientale;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare il trasporto di bevande in contenitori di vetro e metallo;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

Dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 01 e 02 Marzo 2025:

1. **E' fatto divieto** per gli esercizi commerciali ubicati nel centro urbano di Trappeto di praticare vendita con asporto di qualunque bevanda, alcolica, superalcolica o analcolica che sia contenuta in recipienti di vetro e/o metallo; è comunque consentita la vendita delle suddette bevande con consumo sul posto oppure, per l'asporto, esclusivamente in contenitori di materiale plastico;
2. **E' fatto divieto** di recare con sé bottiglie di vetro e/o metallo contenenti alcolici, superalcolici e analcolici in occasione nelle stesse ore e date, e nei luoghi di svolgimento degli eventi previsti;

ORDINA ALTRESI'

1. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli;

2. Che in caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applichino le sanzioni previste dall'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico;
- Che la presente ordinanza venga notificata agli esercizi commerciali interessati;
- Che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

